

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI  
URBANISTICA E VIABILITÀ

BARI 19 DIC. 1975

PROT. N. *21*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL  
PUGLIA

SEDE

D'ordine del sig. Presidente, la 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare si trasmette il disegno di legge N. 48 "EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE PRIVATE CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI" approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione in data 16 dic. 1975 e sul quale la 1<sup>a</sup> Commissione Permanente del Consiglio ha espresso parere favorevole nella seduta del 17/12/1975.

Distinti saluti

*francesco*

D'ordine del PRESIDENTE

( avv? Pasquale Ciuffreda )

IL SEGRETARIO

( dr. Leonardo Bernardi )

*Bernardi*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA		
ARRIVO		
004015	19 DIC. 1975	
Cat. _____	Classe _____	Fasc. _____

Relazione al disegno di legge n.48

" EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE  
PRIVATE CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE EXTRAURBANE  
PER VIAGGIATORI"

relatore: *AVV. PASQUALE CIUFFREDA*

Scopo del disegno di legge in esame è sovvenire, sia pure in via provvisoria in attesa della piena operatività dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti, e delle aziende comprensoriali a circoscrizione provinciale, all'esigenza di mantenere in attività un settore fondamentale per la vita regionale, che attraversa una fase di profonda crisi causata, tra l'altro, dai costi sempre crescenti e da ricavi pressochè stazionari.

Peraltro tenendo presente la produttività del settore che non può quantificarsi solo con il computo dei ricavi delle aziende operanti, ma anche degli effetti sociali su quelli economici indotti, per cui appare chiaro che all'esigenza di tenere basse le tariffe, deve far riscontro l'impegno della collettività a ripianare la parte dei costi non coperta dai ricavi.

In vista quindi di tale esigenza il disegno di legge in esame, lasciando impregiudicata la libertà politica della Regione di affrontare organicamente i problemi del settore con i mezzi più idonei, fornisce i mezzi per consentire la prosecuzione di attività di un settore di vitale importanza, ed in analogia con quanto praticato da altre Regioni, è un mezzo per contenere la crisi dei concessionari privati aumentando gli organi politici il tempo necessario per una ponderata soluzione organica del problema, e per l'adozione delle idonee ed opportune decisioni.

Il disegno di legge 25/2/ 75 n.14, che ha regolato la

stessa materia per il 1974, con alcune lievi varianti, suggerite dalla dinamica dei costi: il contributo di autobus/Kilometro è stato infatti elevato da £.120 a £.150, con la riduzione a £.140 /Aut/Km per le aziende con oltre 50 dipendenti.

La copertura finanziaria è assicurata con lo stanziamento iscritto sul cap.191 del Bilancio regionale 1975.

Per quanto infine attiene alle condizioni e modalità per l'assegnazione del contributo, appare idoneo il regolamento di attuazione della legge 25/1/75 n.14, che può trovare applicazione anche per il presente disegno di legge.

# REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 33 II Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N.48

"EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE PRIVATE CON-  
CESSIONARIE DI AUTOLINEA EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 1°/12/1975.

# REGIONE PUGLIA

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE PRIVATE  
CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI.-

DISEGNO DI LEGGE.

\*\*\*\*\*

### ART. 1

Alle Imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano sercita to pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1975 possono essere accordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'Impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

### ART. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art.4 e la loro misura massima è fissata in L.150 per autobus /Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L.140 per autobus/Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

#### ART. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

Per l'attuazione della presente legge valgono le condizioni approvate dalla Giunta Regionale per l'analogo contributo relativo all'anno 1974 in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1975, n.14.

Le stesse condizioni e modalità valgono anche ai fini della corresponsione di eventuali accenti che non potranno comunque superare la misura massima di L.30 per Km. di percorrenza.

#### ART. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di L.900 milioni.

#### ART. 5

All'onere di lire 900 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si provvede utilizzando le disponibilità del Cap.191: "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione" dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

ART. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 17 dicembre 1975 ha, a vista della richiesta del Presidente della Commissione Consiliare, visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Regionale, espresso parere favorevole sulla presente <sup>disposizione</sup> proposta di legge e sulle variazioni di bilancio esse contenute.

*F. Pinto*  
 IL PRESIDENTE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE